

Capitolo 1

Il rapporto Giuridico

1. Fatti ed atti giuridici; 2. Il rapporto giuridico; 3. Categorie di diritti soggettivi; 4. Ulteriori specificazioni relative ai diritti soggettivi; 5. Le cose e i beni; 6. Prescrizione; 7. Decorrenza e inderogabilità della prescrizione; 8. Prescrizioni presuntive; 9. Sospensione; 10. Interruzione; 11. Decadenza; 12. La retroattività; 13. Interpretazione della legge e analogia.

1. *Fatti e atti giuridici*

Come primo argomento studieremo i fatti giuridici. Nei manuali di diritto privato queste definizioni sono poste prima dei negozi giuridici, ma è essenziale conoscere da subito questi semplici concetti.

Schematicamente:

- *Fatti giuridici*: sono tutti gli accadimenti rilevanti per il diritto, che producono effetti, oltre che nel mondo naturale, anche in quello giuridico; *si distinguono in*:
- *fatti naturali* sono causati da eventi naturali senza che vi sia la volontà dell'uomo, come i terremoti o una malattia mentale;
- *fatti umani o atti giuridici* sono posti in essere da un soggetto giuridico (uomo o persona giuridica) come frutto di un'attività consapevole e volontaria.

Quelli che ci interessano maggiormente sono gli atti giuridici. Precisiamoli ulteriormente. *Atti umani* si distinguono in:

- *Atti vietati* sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge arrecando un danno ad un altro soggetto giuridico. La violazione dell'obbligo fa nascere nel soggetto danneggiato il diritto al risarcimento del danno;
- *Atti leciti* sono posti in essere in maniera conforme al diritto;

Non è finita.

Come un gioco di scatole cinesi, dobbiamo puntualizzare meglio il concetto di atti leciti, che possiamo distinguere in:

- *Negozi giuridici*, sono manifestazioni di volontà poste in essere per ottenere un determinato effetto giuridico. L'atto deve essere conforme alla volontà del soggetto sia in merito al contenuto sia in merito agli effetti ;
- *Atti giuridici in senso stretto*, sono tutti quegli atti posti in essere da un soggetto giuridico leciti e rilevanti. Gli effetti dell'atto sono disciplinati dalla legge e si producono in maniera automatica. In questi casi è irrilevante la volontà del soggetto che pone in essere l'atto in merito ai suoi effetti. Questi si produrranno anche contro la volontà di chi ha posto in essere l'atto.

L'ultima precisazione riguarda gli atti giuridici in senso stretto; questi possono essere ulteriormente suddivisi in:

- *Atti o operazioni materiali*, sono pur sempre atti umani consapevoli, solo che si producono in seguito alla modificazione diretta del mondo materiale, come la scoperta del tesoro che produce immediati effetti giuridici(art.932 c.c.
- *Dichiarazioni di scienza o di verità*, sono atti attraverso i quali un soggetto dichiara di essere a conoscenza di un fatto giuridico (es. confessione).

2. Il rapporto giuridico

- *Nozione:* è la relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto.

I rapporti interpersonali possono essere di vario genere, sentimentali di amicizia e così via. Nello studio del diritto non ci occuperemo di tutti i rapporti che intercorrono tra due o più persone, ma solo di quelli che hanno una specifica rilevanza per il diritto. Analizziamo le posizioni dei protagonisti del rapporto giuridico. Per semplicità consideriamo in questo rapporto solo due soggetti (ma ve ne potrebbero essere molti di più).

Soggetto attivo, è colui cui l'ordinamento attribuisce un potere, ad esempio quello di pretendere il pagamento di un debito, detto anche titolare della posizione giuridica;

Soggetto passivo, è colui a carico del quale è posto il corrispettivo dovere, ad esempio quello di pagare il suddetto debito.

I protagonisti del rapporto giuridico sono chiamati con il nome di " *parti* ". Al di fuori di questi soggetti non vi è un rapporto giuridico con altre persone che, quindi, ne sono estranee. Questi ultimi sono indicati come " *terzi* " che, di regola, non subiscono gli effetti del rapporto giuridico tra le parti, anche se in qualche modo possono esserne toccati. Viene da chiedersi qual è la fonte del potere riconosciuto al soggetto attivo. Questo non deriva dalla semplice volontà delle parti, ma è previsto dall'ordinamento giuridico come un diritto. Distinguiamo allora altri due importantissimi concetti:

- *Diritto oggettivo*, è la norma di legge che in astratto prevede la possibilità di esercitare un determinato diritto (ad esempio le norme che prevedono i diritti di credito);
- *Diritto soggettivo*, è il potere di agire per soddisfare un proprio interesse; tale potere è riconosciuto dall'ordinamento giuridico al soggetto attivo e a lui spetta la scelta se farne uso o meno.

Per chiudere e completare il discorso, affrontiamo altri due importanti argomenti, *la situazione giuridica e la fattispecie*.

Le norme giuridiche prevedono in astratto determinate situazioni che, una volta realizzate, produrranno determinate conseguenze giuridiche.

Se il mio debitore paga il suo debito, questa sua azione avrà avuto come effetto l'estinzione dell'obbligazione che aveva nei miei confronti.

L'estinzione dell'obbligazione si è prodotta perché il debitore ha realizzato un comportamento previsto dall'ordinamento giuridico, cioè il pagamento, e grazie a questo si è liberato del suo debito. Possiamo quindi definire quanto previsto dalla norma giuridica con il nome di " *fattispecie* ".

Una volta realizzata in concreto la previsione della norma, si sarà creata una nuova situazione giuridica, un mutamento rispetto la situazione giuridica precedente. Ma che cos'è la situazione giuridica?